Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 febbraio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 12 novembre 1964
registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1965
registro n. 1 Esercito, foglio n. 92

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

NATY (Leo) Riccardo, nato a Cirò (Catanzaro) il 23 aprile 1920, geniere 55° Battaglione misto genio. — Geniere della Compagnia artieri, temporaneamente distaccato presso una batteria di artiglieria per lavori di sistemazione della stessa, durante un'azione nemica, che poneva fuori combattimento buona parte degli artiglieri del pezzo presso il quale egli si trovava, si sostituiva volontariamente al sergente gravemente ferito, disimpegnandone con capacità le mansioni. Ferito egli stesso rifiutava di allontanarsi sino ad attacco respinto. — Fronte di Sollum, 17 novembre 1941.

TOSO Vito, nato a Villanova del Ghebbo (Rovigo) il 26 gennaio 1915, tenente artiglieria cpl. 120° Reggimento artiglieria motorizzato, 93ª batteria contraerea da 20 m/m. — Comandante di sezione valoroso e capace, già distintosi in precedenti combattimenti, inquadrato nel II gruppo del 120° Reggimento artiglieria motorizzato a rinforzo di una colonna di bersaglieri, partecipava a numerose azioni di avanguardia e di retroguardia distinguendosi per combattività, capacità di comando, sprezzo del pericolo. Sempre primo fra i suoi artiglieri in gara con i bersaglieri nella lotta ravvicinata contro la fanteria e i carri armati russi. Esempio di dedizione al dovere e di eccezionale valore personale. — Operazioni fra Don e Donez - Difesa di Pawlograd (fronte russo), 19-31 dicembre 1942 - 7-20 febbraio 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

ARENGI Salvatore, nato ad Enna il 1° novembre 1915, sottotenente 90° Reggimento fanteria « Cosseria ». — Comandante di plotone, negli aspri combattimenti sul fronte del Don — quota 192 - Russia — dei giorni dal 12 al 17 dicembre 1942, pur ridotto il suo reparto a pochi uomini, seppe tener testa al nemico mantenendo salda la posizione affidatagli; dimostrò capacità combattiva, coraggio e grande calma. — Don - quota 192 - Deresowka, 12-17 dicembre 1942.

CAPRA Lino, nato a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 9 febbraio 1919, caporale 21° Reggimento artiglieria motorizzato. — Capo pezzo di una batteria da 75/27 motorizzata, durante un attacco notturno del nemico che aveva sopraffatto la prima resistenza e tentava con ogni sforzo di raggiungere la batteria, si prodigava in modo meraviglioso, sotto l'imperversare del fuoco delle mitragliatrici nemiche ad incitare i serventi ed a rendere il fuoco del suo pezzo celere e preciso. Contribuiva in tal modo ad arrestare il nemico che, perduta ogni velleità di successo, era costretto a ripiegare. — Quota 21 di Tell el Mak Khadil, 17 luglio 1942.

(440)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1965, n. 8.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Adele - Andrea Lavezzi », con sede in Santa Cristina e Bissone (Pavia).

N. 8. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Adele - Andrea Lavezzi », con sede in Santa Cristina e Bissone (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1965, n. 9.

Erezione in ente morale della Fondazione « Casa della Madre e del Fanciullo Mina e Cesare Micheli », con sede in Spoleto (Perugia).

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno la Fondazione « Casa della Madre e del Fanciullo Mina e Cesare Micheli », con sede in Spoleto (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 74. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 16 dicembre 1964, n. 1400: « Proroga della legge 16 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 29 dicembre 1964, la data « 16 agosto 1964 » citata nel sommario, nel titolo e nell'art. 1 devesi rettificare in « 10 agosto 1964 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1964.

Nomina dei componenti il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 1959, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Considerato che, per compiuto periodo di nomina occorre provvedere al rinnovo dei membri del citato Organo;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 43 della predetta legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, istituito con il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e riordinato con la legge 25 luglio 1952, n. 949, citata in premessa, i seguenti signori:

a) su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Bertone avv. Guido, Puccioni Mario, Santoprete dott. Filiberto e Verniano Angelo;

b) su designazione del Ministro per il tesoro:
Addario avv. Tommaso, Bragantini avv. Luigi, Lucibelli dott. Franco, Cresti dott. Giovanni e Ventura dott. Antonio, indicati dagli Istituti ed Aziende di credito partecipanti alla Cassa;
Folena dott. Luigi, indicato dall'Associazione bancaria italiana;
Chimenti dott. Domenico, indicato dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;
Murè prof. Giuseppe, indicato dall'Associazione nazionale delle Banche popolari italiane;
Badioli dott. Enzo, indicato dall'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed enti ausiliari;

c) su designazione del Ministro per l'industria e commercio, in rappresentanza delle categorie artigiane:
Della Marra dott. Francesco e D'Elia dott. Antonio.

I predetti dureranno in carica per un triennio con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(517)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1964.

Elevazione della misura delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in servizio nel comune di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente l'attribuzione ai dipendenti statali di una indennità di carovita e delle relative quote complementari in misura variante secondo l'entità numerica della popolazione del Comune sede normale di servizio del dipendente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, riguardante la sop-

pressione dell'indennità di carovita, escluse le relative quote complementari che per il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, n. 20185 di prot. del 30 giugno 1964, con la quale si comunica che la popolazione residente nel comune di Palermo, calcolata al 31 dicembre 1963, è risultata di 614.007 abitanti;

Considerato che per il personale con sede di servizio nel predetto Comune si è venuta pertanto a determinare la condizione per cui ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722, e successive modificazioni, le quote di aggiunta di famiglia spettano nella misura prevista per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione compresa tra i 600.000 ed i 699.999 abitanti;

Decreta:

Per i personali con sede normale di servizio nel comune di Palermo, le quote di aggiunta di famiglia, già quote complementari di carovita, previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1964, nella misura spettante per i personali con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione compresa tra i 600.000 ed i 699.999 abitanti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1964
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 169. — VENTURA SIGNORETTI

(605)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo Saglianese », con sede in Sagliano Micca (Vercelli), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società « Cooperativa di consumo Saglianese », con sede in Sagliano Micca (Vercelli), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società «Cooperativa di consumo Saglianese», con sede in Sagliano Micca (Vercelli), costituita in data 9 dicembre 1900 per rogito del dott. Buscaglia Evasio, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Isidoro Fileppo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1965

(519) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1965.

Costituzione della Commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale 10 agosto 1964 contenente disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1964, registro n. 13, foglio n. 170, contenente disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1964, assistito dai contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione centrale prevista dall'art. 8 del suddetto decreto, sulla base delle designazioni pervenute dalle Organizzazioni agricole interessate;

Decreta:

La Commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale 10 agosto 1964, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gaggi dott. Luigi, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Margotti dott. Giuseppe e Viali dott. Giorgio, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1965

(463) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 25 in data 6 marzo 1964 della Amministrazione provinciale di Verona concernente la classificazione a provinciale della strada « della Grola » della lunghezza di km. 1+777;

Visto il voto in data 20 novembre 1964, n. 2028, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « della Grola » della lunghezza di km. 1+777 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1965

Il Ministro: MANCINI

(523)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 1° luglio 1964, n. 159, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica Stagliozzo-Montemarcone-Montalto, della lunghezza di km. 3+409;

Visto il voto n. 1854 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 23 ottobre 1964, con la quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere pertanto classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: Stagliozzo-Montemarcone-Montalto, della lunghezza di km. 3+409.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1965

Il Ministro: MANCINI

(522)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1965.

Modifiche all'ordinamento della Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Considerato che il rilascio ed il rinnovo dei documenti di viaggio comportano maneggio di denaro e ravvisata, quindi, l'opportunità di trasferire detti servizi dalla competenza dell'Ufficio del consegnatario a quella dell'Ufficio cassa della Direzione generale degli affari generali;

Decreta:

A modifica del decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, la competenza per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di viaggio è devoluta all'Ufficio cassa della Direzione generale degli affari generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(520)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1965.

Declassificazione dalle provinciali e classificazione fra le comunali di una strada in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 22 giugno 1964, n. 114, con la quale l'Amministrazione provinciale di Mantova ha chiesto la declassificazione a comunale del tratto dal Cavo Bolognina al ponte di San Benedetto Po, della lunghezza di km. 0+240, abbandonato in seguito alla costruzione del nuovo tronco pedarginale della strada « Romana »;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 11 novembre 1964, n. 2081;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tratto dal Cavo Bolognina al ponte di San Benedetto Po, della lunghezza di km. 0+240, abbandonato in seguito alla costruzione del nuovo tronco pedarginale della strada « Romana », cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Bagnolo San Vito (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1965

Il Ministro: MANCINI

(521)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « I.C.E.A. - Impresa Costruzioni Edili e Affini », con sede in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 7-8 novembre 1964 alla Società cooperativa « I.C.E.A. - Impresa Costruzioni Edili ed Affini », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « I.C.E.A. - Impresa Costruzioni Edili ed Affini », con sede in Torino, costituita per rogito dott. Angelo Costanza in data 14 gennaio 1956, repertorio n. 11894, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Sergio Chiamberlando ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1965

(536) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vaccino antipoliomielitico Pitman Moore », della ditta Pitman Moore Company (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Farmamerica di Roma. (Decreto di revoca n. 3931/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1957, con il quale veniva registrato al n. 13.515 la specialità medicinale denominata « Vaccino antipoliomielitico Pitman Moore », flacone multidose da 1 cc. e flacone multidose da 9 cc., a nome della ditta Pitman Moore Company, Indianapolis (U.S.A.), prodotta dalla stessa ditta, rappresentata in Italia dalla ditta Farmamerica, con sede in Roma, viale Parioli, 40 (già ditta Deto);

Visto che al controllo della predetta specialità è risultato che la composizione del vaccino non corrisponde a quella autorizzata per la presenza di 100 U. di polimixina B solfato e 100 mcg. di streptomicina in luogo di 200 U. di penicillina e 200 gamma di streptomicina per cui ricorre l'applicazione degli articoli 27 e 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto inoltre che sull'etichetta esterna risulta « Vaccino antipoliomielitico (Salk) » invece di « Vaccino antipoliomielitico Pitman Moore »;

che è stato aggiunto il seguente periodo non autorizzato: « Preservante » Thimerosal 0,005% contiene 0,035% sodio etilendiamina tetracetato;

che il foglio illustrativo non corrisponde a quello approvato con lettera del 30 luglio 1960 n. 810/5-70-19/87533 per la parte che si riferisce all'aggiunta di 100 U. di polimixina B solfato e 100 mcg. di streptomicina;

che nello stesso foglio illustrativo figurano delle frasi che codesta ditta avrebbe dovuto sopprimere su invito di questo Ministero;

che le etichette interne risultano scritte in lingua inglese;

e che il relativo testo non risulta approvato da questo Ministero per cui ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti gli articoli 164, 175 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1927, n. 1265;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vaccino antipoliomielitico Pitman Moore » flacone multidose da 1 cc. e flacone multidose da 9 cc, registrata con decreto n. 13.515 in data 30 dicembre 1957, a nome della ditta Pitman Moore Company (USA) Indianapolis, rappresentata in Italia dalla ditta Farmamerica di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notificazione alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1965

(609) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale Acofil, sciroppo gr. 225 della ditta C. Forno, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3932/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1953, con il quale veniva registrato al n. 8291 la specialità medicinale denominato Acofil sciroppo da 225 gr. a nome della ditta Cesare Forno, con sede in Milano, viale Bianca Maria 11, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto che al controllo della predetta specialità la quantità di calcio lattato pentaidrato è risultata inferiore del 65,5% a quella dichiarata e la quantità di sodio fosfato bibasico dodecaidrato inferiore del 78,8% a quello dichiarato, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1927, n. 1265;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Acofil, sciroppo x 225 gr., registrata al n. 8291 in data 27 ottobre 1953 a nome della ditta Cesare Forno di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notificazione alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(610)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Gallio (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.602.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(614)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Opencast 80 %p »

L'esplosivo da mina denominato « Opencast 80 %p », fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile in lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi ed in galleria, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(618)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Dinamon I°p »

L'esplosivo da mina denominato « Dinamon I°p », fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile in lavori a cielo aperto, per ricerche geofisiche ed in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(619)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « M. Tamborino », di Maglie (Lecce), a modificare il primo comma dell'art. 9 del regolamento della Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 14 dicembre 1964, n. 300.16.III.41.3.1041 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « M. Tamborino », di Maglie (Lecce), viene autorizzata a modificare il primo comma dell'art. 9 del regolamento della Scuola per infermiere ed infermieri generici, approvato con decreto n. 300.7.III.41/3.2029.

(504)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 5 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,85	624,88	624,86	624,86	624,84	624,86	624,85	624,84	624,86
$ Can.	581.48	581,30	581,55	581,55	581 —	581,30	581,50	581,45	581,30	581,50
Fr. Sv.	144,49	144,47	144,46	144,465	144,45	144,49	144,4750	144,50	144,49	144,48
Kr. D.	90,37	90,36	90,39	90,365	90,30	90,35	90,3550	90,37	90,35	90,36
Kr N.	87,37	87,36	87,38	87,37	87,30	87,37	87,36	87,38	87,37	87,37
Kr. Sv.	121,66	121,64	121,66	121,66	121,60	121,66	121,65	121,65	121,66	121,65
Fol.	173,92	173,90	173,93	173,92	173,97	173,92	173,92	173,92	173,92	173,90
Fr B.	12,59	12,592	12.5940	12,5925	12,5875	12,59	12,5920	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,52	127,525	127,515	127,50	127,52	127,5170	127,50	127,52	127,51
Lst.	1746,61	1746 —	1745,90	1746,15	1745,75	1745,75	1746 —	1745,90	1745,75	1746,10
Dm. occ.	157,03	157,04	157,06	157,06	157,04	157,06	157,0475	157,05	157,06	157,05
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,175	24,18	24,15	24,18	24,1770	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,78	21,77	21,78	21,78	21,80	21,78	21,785	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 5 febbraio 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	581,525
1 Franco svizzero	144,47
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	121,655
1 Fiorino olandese	173,92
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,516
1 Lira sterlina	1746,075
1 Marco germanico	157,054
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,782

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ventotto posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 1 del 15 gennaio 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 settembre 1964 relativo all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ventotto posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, bandito con decreto ministeriale 24 novembre 1962.

(706)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a tre posti di medico nucleare (categoria direttiva - ruolo dei medici specialisti in isotopoterapia) presso le Istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a tre posti di medico nucleare - categoria direttiva - ruolo dei medici specialisti in isotopoterapia, presso le Istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1945; per i partigiani combattenti; per i cittadini deportati dal nemico; per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*), e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Il personale dell'Istituto in servizio presso le Istituzioni sanitarie alla data del 21 aprile 1964 potrà partecipare al concorso qualunque sia la sua età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie;

F) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscrizione al relativo albo professionale;

G) anzianità di laurea non inferiore a 3 anni;

H) frequenza per la durata di almeno un anno, in un reparto di medicina nucleare presso Istituti universitari o presso ospedali generali di 1ª categoria o ospedali specializzati italiani.

La frequenza di cui trattasi dovrà risultare da attestati rilasciati dalle competenti autorità;

I) specializzazione in radiologia oppure libera docenza in radiologia o in medicina nucleare.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I) in via Giulio Romano, n. 46, Roma, entro e non oltre le ore 13,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno - per qualsiasi motivo - alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che - anche se in tempo utile - avranno presentato le relative domande ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il limite di età, chiedano l'ammissione al concorso dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta dei privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il possesso del diploma di laurea, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso della specializzazione in radiologia oppure della libera docenza in radiologia o in medicina nucleare con l'indicazione della Università e della data in cui il titolo è stato conseguito;

h) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) di aver frequentato almeno 1 anno un reparto di medicina nucleare presso Istituti universitari oppure presso ospedali generali o ospedali specializzati italiani, allegando i relativi attestati rilasciati dagli organi competenti;

m) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

n) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante dell'unità di appartenenza.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove di esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici - Termini e modalità.

Per l'eventuale attribuzione del punteggio previsto per i titoli i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, tra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.) le pubblicazioni a stampa - da esibirsi in duplice copia - ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Prove d'esame.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile comunicazioni del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice, consisteranno:

a) in una prova scritta:

svolgimento scritto di un tema su argomenti concernenti l'applicazione dei radioisotopi in medicina, con particolare riferimento alla pneumologia;

b) in una prova clinica:

esame di un ammalato, seguito da una breve esposizione verbale sulle possibili applicazioni dei radioisotopi nella diagnostica delle malattie del torace;

c) in una prova pratica:

consistente nella dimostrazione dell'uso dello strumentario e delle apparecchiature per i metodi di studio con traccianti e indicatori radioattivi e sui criteri e mezzi di protezione nel campo della medicina nucleare, con relativa illustrazione orale.

La Commissione giudicatrice stabilirà prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime.

Alla prova clinica e alla prova pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova clinica e nella prova pratica una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli, che non potrà superare i venti punti, sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova clinica, nella prova pratica e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti - prescritti dal successivo art. 9 - comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi - semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

12) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza.

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10, i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci della deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) invalido civile: dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 400 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato in carta da bollo da L. 400 attestante il possesso della specializzazione in radiologia oppure della libera docenza in radiologia o in medicina nucleare;

c) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, in carta bollata da L. 400, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

d) certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

e) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il limite di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei relativi requisiti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

f) certificato, in carta bollata da L. 400, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 400 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 400;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o dal notaio, applicata su carta da bollo da L. 400.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere d), f) e g) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di Pubblica sicurezza.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto di impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Ai vincitori del concorso che verranno nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria direttiva — medico nucleare — e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 140.000 per tredici mensilità integrato dallo assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparabile ad ogni effetto, l'indennità medica per il servizio ospedaliero, le eventuali quote di aggiunta di famiglia (nelle stesse misure di quelle attribuite al personale statale) e la indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare.

Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno in cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina normativa.

Il Presidente: Corsi

ALLEGATO

(Carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano, 46 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare nello ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . . . .) (1) domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso a tre posti di medico nucleare.

A tal fine . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . . . presso . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) - (indirizzo dell'Università);

e) di essere abilitat . . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere iscritt . . all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere in possesso della specializzazione in radiologia oppure della libera docenza in radiologia o in medicina nucleare conseguita il . . . . presso . . . . (indicare giorno, mese ed anno) - (indirizzo dell'Università)

h) di avere frequentato — come dai relativi attestati che allega — per almeno un anno un reparto di medicina nucleare presso Istituti universitari oppure presso ospedali generali o ospedali specializzati italiani;

i) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .

l) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: . . . . (4);

. . l . . sottoscritt . . unisce alla presente domanda le elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dal destinatario.

indirizzo . . . .

luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistie, indulti, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), ovvero i procedimenti penali pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della unità di appartenenza.

(538)

Concorso per il conferimento di una borsa di studio per «ricercatore» in sierologia presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio «C. Forlanini» in Roma, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un laureato che intenda svolgere per un anno compiti di «ricercatore» in sierologia presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio «C. Forlanini».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed iscritti all'albo professionale o laureati in scienze biologiche, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 27 feb-

braio 1965. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano, 46, entro e non oltre il 27 febbraio 1965.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 27 febbraio 1965 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio); ne sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia della sierologia;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile (per i soli laureati in medicina e chirurgia);

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 1.440.000 (un milionequattrocentoquarantamila) pagabili in dodici rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Al borsista potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini », dietro ritenuta, sullo importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di lire 2000 giornaliere (L. 570 per l'alloggio, L. 70 per la colazione e L. 680 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del Centro studi e del primario competente, deve attendere ai compiti di « ricercatore », tra i quali, in particolare:

a) collobarazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale e biologica;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del primario;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del Centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al Centro studi una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del Centro stesso, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta del direttore del Centro stesso. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta motivata del direttore del Centro stesso.

Roma, addì 14 gennaio 1965

Il direttore generale: MASINI

(539)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, istitutiva del ruolo degli ufficiali idraulici (carriera di concetto);

Vista la legge 10 luglio 1960, n. 724, concernente la perequazione dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente i mutilati e invalidi civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di vice ufficiale idraulico in prova nella carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) diploma di geometra, o di perito industriale, o di perito agrimensore;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.
Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata secondo i valori vigenti, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.
Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1964
Registro n. 55, *foglio n.* 394

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita - geometria elementare piana e solida, con funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) disegno topografico planimetrico ed altimetrico - disegno di opere d'arte elementari di carattere idraulico - compilazione degli allegati grafici e analitici di un progetto.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie nonchè sulle seguenti altre:

4) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname e murari; requisiti dei materiali da costruzione;

5) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

6) organizzazione del servizio di vigilanza e di guardia lungo i corsi d'acqua classificati di 2ª categoria; provvedimenti immediati da prendersi in caso di dissesti prodotti dalle piene - manufatti regolatori di un fiume o di una bonifica;

7) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

8) norme legislative e regolamentari di polizia fluviale e sulle opere idrauliche e di bonifica-leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

9) norme contenenti la disciplina della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1958, n. 956);

10) nozioni di statistica.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a n. . posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere atualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito; oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva, il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(381)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con qualifica di aiuto fonditore e staffatore a mano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria (coefficiente 151) in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto fonditore e staffatore a mano, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore;

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quella di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti del ramo per almeno un anno anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione della zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato dal notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 200 dalla Direzione degli stabilimenti presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo, dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Il concorso si effettua mediante valutazione dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti d iriconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, sarà nominata una Commissione giudicatrice la quale a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente formerà la graduatoria degli idonei.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della zecca, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 5.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 200.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intenodno far valere le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Art. 10.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati primi nella graduatoria suddetta saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti della graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della zecca non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibilie dal competente Consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà nominato in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della zecca approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 151 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Al vincitore sarà stabilito un termine per assumere servizio. Al medesimo, qualora non sia residente in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1964
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 257

Schema della domanda di assunzione
su carta da bollo da L. 200

Alla Direzione della zecca Via Principe Umberto, 4 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a (Provincia di .) il . . .
domiciliato in . . (Provincia di .)
via . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . post di operaio di 3ª categoria comune (coefficiente 151) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . presso di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti:
. . . .
(indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(383)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964 e prorogato con decreto ministeriale 19 agosto stesso anno, avranno luogo in Roma, presso l'Aula magna dell'Ateneo Antoniano, viale Manzoni, 1, alle ore 8,30 dei giorni 2, 3, 4 e 5 marzo 1965.

(603)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria presso l'Amministrazione dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale n. 16/Conc. in data 13 maggio 1694, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1964, registro n. 51 Difesa-Esercito, foglio n. 189, con il quale è stato indetto un concorso per l'assunzione di sessantatre operai dello Stato di 1ª categoria presso l'Amministrazione dell'Esercito;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concernente i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di sessantatre operai dello Stato di 1ª categoria nel ruolo degli operai del Ministero difesa-Esercito, indetto con il decreto ministeriale n. 16/Conc. in data 13 maggio 1964, è costituita come di seguito:

Presidente:

Favazza dott. Francesco, ispettore generale.

Membri:

Ciociomessere Vito, colonnello del Genio;
Petrignani Enzo, ten. col. S. Te. A.;
Palumbo dott. Sergio, direttore di sezione;
Bacchiorri Elio, capitano S. Te. M.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione centrale dell'Esercito Quadraccia dott. Ivo.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione ed al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Registro n. 3 *Difesa-Esercito, foglio n.* 87

(512)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1964, registro n. 52, foglio n. 19, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a sei posti di chimico aggiunto in prova;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a sei posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Membri:

De Angelis prof. Giorgio, straordinario di ruolo di chimica analitica;

Gauzzi prof. Franco, libero docente di scienza dei metalli;

Borgia dott. Alcibiade, chimico capo M.D.E.;

Vaccaro dott. Fausto, chimico capo M.D.E.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il direttore di sezione dell'Amministrazione centrale dell'Esercito dott. Taurisano Aniello.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1965
Registro n. 3 *Esercito, foglio n.* 210

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1964, registro n. 52, foglio n. 19, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, ad un posto di fisico aggiunto in prova;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di fisico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Membri:

Giorgi prof. Maurizio, ordinario di geofisica;

Cortellessa prof. Giorgio, libero docente di fisica nucleare;

Borgia dott. Alcibiade, chimico capo M.D.E.;

Brazzoduro dott. Vincenzo, fisico capo M.D.E.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il direttore di sezione dell'Amministrazione centrale dell'Esercito dott. Taurisano Aniello.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1965
Registro n. 3 *Esercito, foglio n.* 211

(490)

MINISTERO DELL'INTERNO

Bando di concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti dei comuni di Modena e Verona della classe 1ª; e dei comuni di Bitonto (Bari), Campobasso, Casale Monferrato (Alessandria), Rho (Milano), Salò (Brescia), Spoleto (Perugia) e Montecatini Terme (Pistoia) della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Modena e Verona della classe 1ª; e dei comuni di Bitonto (Bari), Campobasso, Casale Monferrato (Alessandria), Rho (Milano), Salò (Brescia), Spoleto (Perugia) e Montecatini Terme (Pistoia) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie dei comuni di Modena e Verona della classe 1ª; e dei comuni di Bitonto (Bari), Campobasso, Casale Monferrato (Alessandria), Rho (Milano), Salò (Brescia), Spoleto (Perugia) e Montecatini Terme (Pistoia) della classe 2ª;

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe 1ª (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 25 marzo 1965, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendoneesplicita gano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c)* e *d)* debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2, dal notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c)* e *d)* devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c)* e *d)* che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4 e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quello del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 25 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(620)

Nomina della Commissione medica del concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 17 giugno 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 17 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1964, registro n. 25 Interno, foglio n. 22, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, concernente il riordinamento dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La Commissione medica che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 17 giugno 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Nuzzolillo dott. Luigi, ispettore generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Bertinatti dott. Mario;
Soccorsi dott. Franco.

Al presidente ed ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: SPAZIANTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965
Registro n. 1 Interno, foglio n. 396

(540)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli).

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per la industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli, bandito con il decreto ministeriale 12 novembre 1963, avranno luogo in Roma presso l'Istituto di merceologia dell'Università di Roma, piazza Borghese n. 9, alle ore 8 dei giorni 25, 26 e 27 febbraio 1965.

(721)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 102423 del 27 maggio 1963, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona alla data del 30 novembre 1962;

Visti i precedenti decreti n. 102846 e n. 102900, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso stesso e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Castelnuovo Veronese, e Roncà sono rimaste vacanti di titolari a seguito della rinuncia o di opzione per altra sede delle vincitrici precedentemente designate e che, pertanto, è necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche Sponda Lucia e Mirandola Maria risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le sedi sottosegnate:

Sponda Lucia: Castelnuovo Veronese;
Mirandola Maria: Roncà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Verona, addì 12 dicembre 1964

Il medico provinciale: DE MARCO

(337)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di La Maddalena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4068/MP, del 12 novembre 1942, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanintario del comune di La Maddalena;

Visto il proprio decreto n. 2242/MP, del 26 giugno 1963, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visto i verbali della Commissione anzidetta;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria degli idonei, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di La Maddalena:

Demontis Franco . . . . . punti 143,40 su 100

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 20 gennaio 1965

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 241/15.14/MP, in data 20 gennaio 1965, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di La Maddalena;

Viste le domande prodotte dai concorrenti;

Viste le disposizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Demontis Franco, è nominato ufficiale sanitario del comune di La Maddalena.

Al predetto sanitario vengono assegnati quindici giorni di tempo per assumere servizio: decorso inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 20 gennaio 1965

Il medico provinciale: FADDA

(510)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Nuova sede di esame del concorso a posti di sanitario condotto vacanti in provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 184 in data 1° dicembre 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di sanitari condotti vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963.

Premesso che con detto decreto veniva stabilita come sede per lo svolgimento delle prove di esame Vicenza.

Considerato che per motivi di carattere contingente non è stato possibile disporre delle sale di degenza del locale Ospedale civile.

Ritenuto, pertanto, necessario apportare una parziale modifica al predetto decreto.

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211.

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in premessa la sede per lo svolgimento delle prove di esame del concorso a posti di sanitario condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963, anzichè in Vicenza, viene stabilita in Bassano del Grappa presso il locale ospedale civile.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Vicenza, addì 11 gennaio 1965

Il medico provinciale: BONTEMPO

(597)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provinvia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4880 del 20 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1964, e concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario del comune di San Bartolomento in Galdo e del consorzio sanitario di San Giorgio del Sannio;

Rilevato che tra i componenti la Commissione giudicatrice risulta incluso il prof. Ludovico Pontoni, docente di semeiotica medica presso l'Università di Napoli;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, prevede che delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiali sanitari debbono far parte, tra gli altri componenti, due docenti universitari di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene ed uno di clinica o patologia medica;
Ritenuto pertanto di modificare in tal senso il decreto n. 4880 del 20 ottobre 1964, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Flaviano Magrassi, docente di ruolo di patologia medica presso l'Università di Napoli è chiamato a far parte, quale componente, della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario del comune di San Bartolomeo in Galdo e del consorzio sanitario di San Giorgio del Sannio, in sostituzione del prof. Ludovico Pontoni.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Benevento, addì 21 gennaio 1965

Il medico provinciale: SEGRETO

(511)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Rimini

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1998 in data 30 ottobre 1963 con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Rimini;
Visto il proprio decreto n. 554 in data 28 febbraio 1964 con cui veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto il proprio decreto n. 3565 in data 14 dicembre 1964 con cui venivano ammessi a partecipare al concorso medesimo numero ventuno candidati;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione medesima;
Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Villa Leonida	punti	154,806
2. Silvestri Alberto	»	152,791
3. Panfili Donato	»	145,972
4. Cetera Giorgio	»	137,687
5. Salterini Mario	»	135,109
6. Latini Alberto	»	131,203
7. Damiani Giovanni	»	129,425

Il presente decreto sarà inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Forlì e del comune di Rimini.

Forlì, addì 25 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Rimini bandito con decreto n. 1998 in data 30 ottobre 1963;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Villa Leonida, risultato primo nel concorso di cui in narrativa è dichiarato vincitore del posto di veterinario direttore del pubblico macello di Rimini.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Forlì e del comune di Rimini.

Forlì, addì 25 gennaio 1965

(598) *Il veterinario provinciale*: CANCELLIERI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario comunale vacanti nella provincia di Avellino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1964, n. 184, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario comunale vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario comunale vacanti nei Comuni della provincia di Avellino al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:
Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Barboni prof. Elio, docente ordinario di Anatomia patologica veterinaria;
Montemagno prof. Francesco, docente ordinario di Clinica medica veterinaria;
Pezza dott. Michele, veterinario provinciale;
Vitocolonna dott. Gian Franco, funzionario di prefettura;
De Rogatis dott. Renato, veterinario comunale.

Segretario:
Maddalena dott. Paolo, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio veterinario provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Avellino.

Avellino, addì 18 gennaio 1965

(450) *Il veterinario provinciale*: IASI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.